



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngiologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 17 febbraio 2025

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 00000312 del 17/02/2025
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 533

OGGETTO: ALLEGATO V.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, AVENTE AD OGGETTO “COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO”, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024 N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Facendo seguito alla Circolare n. 531 del 3 febbraio 2025, si ritiene di fornire il seguente chiarimento specifico rispetto all'applicazione delle disposizioni contenute nell'**Allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici** (“Codice”), **a seguito** delle modifiche introdotte dal **D. lgs.209/2024** (“Correttivo”), in virtù di alcune richieste poste, per le vie brevi, da iscritti all'Albo unico nazionale.

L'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.2 del Codice, nel testo ante riforma, prevedeva: «*Il collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.*».

Nella versione **post riforma**, il medesimo **articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.2 del Codice non prevede più che il Collegio consultivo tecnico sia formato da componenti scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti**, limitandosi a recitare: «*Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.*».

Inoltre, mediante abrogazione del previgente comma 3 dello stesso articolo 1 dell'Allegato V.2 del Codice, il Correttivo non rimette più ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la definizione dei «*requisiti professionali*» dei membri del Collegio consultivo tecnico.

La riforma, infatti, prevede, con l'**introduzione** di una **sostanziale modifica del primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato V.2 del Codice**, che «*possono*» - **ma non “debbono” necessariamente - essere nominati membri del Collegio consultivo tecnico ingegneri, architetti, giuristi ed economisti**, che siano in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Ciò è confermato dal **secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato V.2 del Codice, introdotto dal Correttivo**, laddove prevede che «*esperienza e qualificazione*» sono **comprovate** dal **possesso di uno dei - e non di tutti i - seguenti requisiti**:

a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati alla funzione da assumere, di **responsabile unico del procedimento**, di **direttore dei lavori**, **coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**, **collaudatore**, di **presidente di commissione per l'accordo bonario**, di **ausiliario del magistrato**, di **consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici**, di **commissario di gara**, di **progettista** oppure di **coordinatore in fase di progettazione**, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;

b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato V.2 del Codice;

c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato V.2 del Codice;

e)

f) **professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con** significativa esperienza documentabile attraverso lo **svolgimento di incarichi indicati alla lettera a)**.

Sulla base della nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato V.2 del Codice, introdotta dal Correttivo, risulta palese che possano essere nominati componenti del Collegio consultivo tecnico anche soggetti diversi dagli ingegneri, dagli architetti, dai giuristi e dagli economisti, purché abbiano assunto gli incarichi specificamente indicati, quali professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali oppure quali persone che abbiano le qualità espressamente indicate nelle restanti disposizioni dello Allegato V.2 del Codice (si veda, in particolare, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1).

La novella normativa, come sopra interpretata, è **il risultato delle interlocuzioni istituzionali che il Consiglio Nazionale ha intrattenuto, in fase di redazione e approvazione del Correttivo, con i competenti organi di Governo e legislativi**, nel corso delle quali ha più volte sottolineato – anche mediante la Rete delle Professioni Tecniche – come si dovesse consentire ai “professionisti tecnici” in generale, non solo ad ingegneri e architetti, di comporre (quali membri) il collegio consultivo tecnico, come previsto per giuristi ed economisti. Ciò considerando che la professionalità

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

del geologo, o di altri professionisti specialisti, risulta essenziale per tutte quelle ipotesi di controversie su tematiche di loro interesse e competenza, tra cui i numerosi ed annosi contenziosi derivanti dalle cause geologiche (cd. “sorprese geologiche”) di cui all’art. 1664, comma 2°, c.c.; tanto è vero che un componente designato dall’Ordine professionale dei geologi deve essere inserito nell’Osservatorio del Collegio consultivo tecnico istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

Arcangelo Francesco Violo